

Per **retribuzione spettante** si intende quella teorica piena cui il dipendente ha diritto a termini di contratto e non quella soggettivamente percepita.

Pertanto, il lavoratore che percepisce una riduzione della retribuzione, ad esempio per malattia, avrà comunque la retribuzione pensionabile relativa alle voci fisse e ricorrenti calcolata sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non avesse subito la riduzione ([vedi esempio](#)).

Al lavoratore a tempo parziale la retribuzione pensionabile relativa alle voci fisse e ricorrenti viene rapportata a quella che gli sarebbe spettata se lavorasse a tempo pieno ([vedi esempio](#)).

Inoltre, occorre considerare che, al lavoratore che cessa nel corso dell'anno, la retribuzione pensionabile viene riportata su base annua dividendo la retribuzione contributiva per il numero di giorni di lavoro prestati nell'anno e moltiplicando per 360 ([vedi esempio](#)).